

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 392 del 05/04/2017

Seduta Num. 13

Questo mercoledì 05 **del mese di** aprile

dell' anno 2017 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2017/401 del 16/03/2017

Struttura proponente: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI DI BOLOGNA

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e ss.mm. ed in particolare l'art. 7 ha autorizzato la Regione Emilia-Romagna a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati";
- che con la propria deliberazione n. 1950 del 6 ottobre 2004 è stata approvata la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati" e che, nello schema di statuto parte integrante della stessa delibera, la Regione si è resa disponibile ad ospitare, nei propri locali siti al civico 64 di Viale Aldo Moro, la sede della Fondazione;

Visti:

- l'atto costitutivo della "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", redatto in Bologna il 12 ottobre 2004 dal Notaio dott. Federico Stame, repertoriato al n. 48531, Fascicolo n. 17661, acquisito agli atti del Servizio regionale competente;
- la determinazione del Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi n. 15418 del 26/10/2004 con la quale è stato attribuito il riconoscimento di personalità giuridica alla "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", con sede in Bologna, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 361/2000 e degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 37/2001;
- il testo dello Statuto della Fondazione, composto da n. 25 articoli, quale risulta dopo le modifiche approvate dall'Assemblea dei soci del 13 dicembre 2013, come da atto redatto in Bologna in pari data dal Notaio dott. Michele Zerbinì, Repertorio n. 43099, Fascicolo n. 13541, acquisito agli atti del Servizio regionale competente;

- la determinazione del Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi n. 388 del 17/01/2014 con la quale sono state approvate le modifiche dello statuto mediante iscrizione delle stesse nel Registro regionale delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 361/2000 e degli artt. 3 e 5 della L.R. n. 37/2001;

Rilevato che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 64, comma 4, dello Statuto regionale, con nota della Vice Presidente prot. PG.2013.0294817 del 26/11/2013 è stata fornita apposita informativa all'Assemblea Legislativa riguardo alla proposta di modifica dello Statuto;

Considerato che:

- l'art. 1, secondo comma, dello Statuto della Fondazione prevede che la stessa abbia la propria sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, presso la Regione Emilia-Romagna, in locali concessi alla Fondazione dalla Regione e che a tal fine venga stipulata apposita convenzione;
- l'art. 12 dello Statuto prevede che gli organi della Fondazione sono: l'Assemblea dei soci fondatori e dei soci aderenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Comitato dei Garanti, il Revisore dei Conti;
- l'art. 19, 2° comma, dello Statuto prevede che il Direttore della Fondazione, oltre a curare i rapporti con la Regione Emilia-Romagna e gli altri soci, definisce le intese per l'utilizzo dei locali, sede della Fondazione, e per l'avvalimento di personale regionale;
- le principali attività della Fondazione sono:
 - sostegno alle vittime di reati gravi quando il fatto sia avvenuto nel territorio regionale, ovvero fuori del territorio regionale ma abbia come vittime cittadini residenti in Emilia-Romagna, mediante intervento che provveda a limitare le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima e/o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso;
 - iniziative a sostegno della Fondazione consistenti principalmente nella promozione di "campagne per la raccolta di fondi" finalizzate esclusivamente al perseguimento delle proprie finalità e scopi;
 - attività inerenti la corretta gestione della Fondazione quali la predisposizione dei bilanci preventivi e

consuntivi, la tenuta dei libri contabili, la redazione dei verbali dell'assemblea e del comitato dei garanti, le istruttorie sui fatti inerenti le vittime, le attività di promozione e divulgazione delle proprie finalità e attività;

- in ragione di quanto sopra, con propria deliberazione n. 59 del 27/01/2014 si è approvata la convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati in relazione all'utilizzo di beni e servizi della Regione da parte della Fondazione per lo svolgimento della sua attività, prevedendone la sua durata in tre anni a decorrere dalla data di stipulazione;
- la suddetta convenzione si è perfezionata in data 03/02/2014 e che pertanto è scaduta il 02/02/2017;

Dato atto che:

- in ragione della scadenza e di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 dello Statuto della Fondazione, occorre procedere a rinnovare la convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", per disciplinare gli aspetti inerenti il rapporto di collaborazione tra le due parti;
- in virtù di questa convenzione, il cui schema è allegato quale parte integrante del presente atto, la Fondazione può altresì avvalersi di personale regionale nonché dell'utilizzo di beni e servizi propri della Regione, come previsto dall'art. 19, 2° comma, dello Statuto;
- le attività di segreteria tecnico-organizzativa verranno svolte utilizzando strutture e personale regionali afferenti al Gabinetto del Presidente della Giunta;
- per l'espletamento di alcuni particolari compiti, la Fondazione potrà avvalersi di collaboratori e stagisti con cui stipulerà appositi contratti e che utilizzeranno, quando presenti in Regione, una parte di locali assegnati al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
- in ragione di questa collaborazione, si valuta di dover

quantificare in €. 5.000,00 il rimborso forfettario annuo che la Fondazione dovrà operare a favore della Regione per concorrere alla copertura di spese che si verranno a sostenere nell'espletamento delle proprie attività;

Visto lo schema di convenzione allegato quale parte integrante alla presente deliberazione;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod.;
- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamento 2016-2018.";
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e succ. mod.;
- le proprie deliberazioni n. 53/2015, n. 2184/2015, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016 e il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 242/2015;

Richiamato, inoltre, il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., in materia di *tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, e il *Documento applicativo ex art. 26*, stesso decreto, redatto in schema dall'Area Prevenzione e Protezione di questa Regione, come aggiornato e reso disponibile per le strutture di competenza di Direzione, con condivisione in rete al novembre 2012, da compilarsi a cura delle parti contraenti e da ritenersi, nella sua formulazione definitiva,

nei termini di legge, rimessa a sottoscrizione delle parti contraenti, in allegato a supporto della stessa convenzione al momento della sua firma;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- 1) di rinnovare la convenzione con la "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", secondo lo schema allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, per regolare i rapporti tra Regione e Fondazione in ragione dell'utilizzo da parte di quest'ultima, per lo svolgimento delle proprie attività, di locali e di beni/servizi propri della Regione, come specificati nell'allegato A parte integrante della presente convenzione, nonché di personale regionale;
- 2) di dare atto che il rimborso forfettario annuo quantificato in €. 5.000,00 verrà introitato sul capitolo 04620 "Entrate di parte corrente da rimborsi, restituzioni e recuperi di somme non dovute o incassate in eccesso", parte entrate del bilancio regionale;
- 3) di dare mandato al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale di procedere alla sottoscrizione della convenzione, apportando eventuali modifiche formali che si dovessero rendere necessarie in corso di sottoscrizione;
- 4) di stabilire che la presente convenzione abbia la durata di tre anni, a decorrere dalla data di stipulazione della stessa;
- 5) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA
"FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI"**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

la Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, in persona del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52,

E

la "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", C.F. 02490441207, in persona del suo Direttore, , domiciliato per la carica presso la Fondazione medesima che ha sede presso la Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro n. 64, Bologna, come previsto dall'art. 1, comma 2, dello Statuto della Fondazione;

Premesso che:

- la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e ss.mm. ed in particolare l'art. 7 ha autorizzato la Regione Emilia-Romagna a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati";
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 1950 del 6 ottobre 2004 è stata approvata la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati" e che, nello schema di statuto parte integrante della stessa delibera, la Regione si è resa disponibile ad ospitare, nei propri locali siti al civico 64 di Viale Aldo Moro, la sede della Fondazione;
- la Fondazione si è costituita il 12 ottobre 2004, con atto di repertorio n. 48531, fascicolo n. 17661, davanti al dr. Federico Stame, Notaio iscritto al Collegio Notarile di

Bologna;

Visti:

- la determinazione del Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi n. 15418 del 26/10/2004 con la quale è stato attribuito il riconoscimento di personalità giuridica alla "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", con sede in Bologna, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 361/2000 e degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 37/2001;
- il testo dello Statuto della Fondazione, composto da n. 25 articoli, quale risulta dopo le modifiche approvate dall'Assemblea dei soci del 13 dicembre 2013, come da atto redatto in Bologna in pari data dal Notaio dott. Michele Zerbini, Repertorio n. 43099, Fascicolo n. 13541, acquisito agli atti del Servizio regionale competente;
- la determinazione del Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi n. 388 del 17/01/2014 con la quale sono state approvate le modifiche dello statuto mediante iscrizione delle stesse nel Registro regionale delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 361/2000 e degli artt. 3 e 5 della L.R. n. 37/2001;

Considerato che:

- l'articolo 1, secondo comma, dello Statuto della Fondazione prevede che la stessa abbia la propria sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, presso la Regione Emilia-Romagna, in locali concessi alla Fondazione dalla Regione e che, a tal fine, venga stipulata apposita convenzione;
- l'art. 12 prevede che gli organi della Fondazione sono: l'Assemblea dei soci fondatori e dei soci aderenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Comitato dei Garanti, il Revisore dei Conti;
- l'art. 19, secondo comma, dello Statuto prevede che il Direttore della Fondazione, oltre a curare i rapporti con la Regione Emilia-Romagna e gli altri soci, definisce le intese per l'utilizzo dei locali, sede della Fondazione, e per l'avvalimento di personale regionale;
- le principali attività della Fondazione sono:

- sostegno alle vittime di reati gravi quando il fatto sia avvenuto nel territorio regionale, ovvero fuori del territorio regionale ma abbia come vittime cittadini residenti in Emilia-Romagna, mediante intervento che provveda a limitare le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima e/o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso;
- iniziative a sostegno della Fondazione consistenti principalmente nella promozione di "campagne per la raccolta di fondi" finalizzate esclusivamente al perseguimento delle proprie finalità e scopi;
- attività inerenti la corretta gestione della Fondazione quali la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, la tenuta dei libri contabili, la redazione dei verbali dell'assemblea e del comitato dei garanti, le istruttorie sui fatti inerenti le vittime, le attività di promozione e divulgazione delle proprie finalità e attività;
- in ragione della scadenza della precedente convenzione stipulata tra la Regione Emilia-Romagna e la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati in data 3 febbraio 2014 con validità triennale, approvata con delibera di Giunta regionale n. 59/2014, occorre procedere a rinnovare la convenzione per ulteriori tre anni a partire dalla data della sua stipulazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Soggetti e oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna (di seguito indicata "Regione") e la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati (di seguito indicata "Fondazione") in ragione dell'utilizzo di beni e servizi propri della Regione e dell'avvalimento di personale regionale da parte della Fondazione per lo svolgimento della sua attività.

ART.2

Descrizione dei beni e servizi

Coerentemente con l'art. 1, secondo comma, e l'art. 19, secondo comma, dello statuto della Fondazione, la Regione mette a disposizione per l'operatività della sede della Fondazione, che accetta, gli elencati beni e servizi:

- due locali siti al 5° piano della sede di Viale A. Moro n. 64, in Bologna e precisamente le stanze 5.13 e 5.14 - assegnate al Gabinetto del Presidente della Giunta;
- fornitura e installazione di arredi, attrezzature, strumentazioni informatiche collegate al server regionale, apparecchiature telefoniche comprensive di segreteria e loro manutenzione (come meglio specificato nell'Allegato A parte integrante della presente convenzione);
- l'utilizzo di personale regionale, secondo modalità concordate con la Fondazione, per le attività di segreteria amministrativa e tecnico-organizzativa della Fondazione comprendenti: coadiuvare il direttore nello svolgimento dei propri compiti, conoscenza della natura, delle funzioni e delle caratteristiche specifiche della persona giuridica per cui si opera; cura della comunicazione nei contatti telefonici, telematici o d'altra natura, in modo da rendere corrette, fluide e precise le relazioni tra la Fondazione e i suoi interlocutori sia esterni, provenienti dalla società civile, che interni alla Regione stessa ospitante; adeguata riservatezza e cura dei dati sensibili; redazione di lettere, relazioni, verbali e altri documenti; conservazione della documentazione su supporto cartaceo e telematico in ottemperanza alle norme che regolano la conservazione dei documenti (protocollazione, registrazione, tenuta dell'archivio corrente e di quello storico); cura delle scritture contabili della fondazione; organizzazione di incontri, riunioni o convegni;
- supporto nella redazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, inclusivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- supporto/collaborazione dell'Agenzia di Informazione e comunicazione nelle attività volte alla promozione e diffusione di una cultura attenta e sensibile alle esigenze delle vittime di reato;

Per l'espletamento di alcuni particolari compiti, la Fondazione potrà avvalersi di collaboratori e stagisti con cui stipulerà appositi contratti e che utilizzeranno, quando presenti in Regione, una parte di locali assegnati al Gabinetto del Presidente della Giunta nonché le attrezzature, le strumentazioni informatiche e le apparecchiature telefoniche.

ART.3

Diligenza nell'uso dei beni

Le parti si danno reciprocamente atto che i beni, oggetto della presente convenzione, sono in buone condizioni di funzionamento, e la Fondazione assume l'impegno di mantenerli tali relativamente allo stato d'uso e ad utilizzarli unicamente per le proprie finalità statutarie, osservando la massima diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia dei medesimi.

ART.4

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipulazione e potrà essere rinnovata alla scadenza previa adozione di apposita delibera autorizzativa. La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente sulla base di eventuali e diverse determinazioni assunte, di concerto, dai due sottoscrittori.

ART. 5

Importo della convenzione

Il rimborso annuo che la Fondazione opererà a favore della Regione per concorrere alla copertura delle spese che si verranno a sostenere nell'espletamento delle proprie attività, è convenuto forfettariamente in €. 5.000,00, da corrisondersi in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.

ART. 6

Verifiche della convenzione

La Regione e la Fondazione si impegnano, tramite i propri referenti individuati rispettivamente nel dott. Gian Guido Nobili del Gabinetto del Presidente della Giunta, e nel Direttore della Fondazione, a convocare periodicamente incontri di verifica sulla applicabilità della presente convenzione.

ART. 7

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Nel rispetto della normativa sulla *Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro*, al personale con libero accesso nella sede regionale di Viale Aldo Moro n. 64, vengono fornite informazioni su specifiche tecniche e di rischio presenti nell'ambito in cui è destinato ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza, unitamente ad estratti documentali concernenti le planimetrie di Piano, con vie di esodo e norme comportamentali e procedurali di cui al *Documento ex art. 26, D.Lgs n. 81/2008*, predisposto dall'*Area Prevenzione e Protezione* di questa Regione, con redazione e sottoscrizioni per competenza, nei termini di legge, in allegato a supporto della medesima convenzione al momento della sua firma.

ART. 8

Definizione delle controversie

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si applicano le norme del codice civile. Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Bologna.

ART. 9

Oneri fiscali

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.

Bologna, lì

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Il Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta

PER LA FONDAZIONE
EMILIANO-ROMAGNOLA
PER LE VITTIME DEI REATI

Il Direttore

ALLEGATO A

- Fornitura e installazione di arredi, attrezzature, strumentazioni informatiche collegate al server regionale, apparecchiature telefoniche e relativi oneri per la loro manutenzione ed eventuale riparazione;
- uso del fax e degli strumenti di riproduzione di documenti in dotazione al Gabinetto del Presidente della Giunta;
- fornitura di carta, cancelleria ed altro materiale di consumo;
- utilizzo del servizio di smistamento e spedizione della corrispondenza postale;
- ausilio per la manutenzione del sito web della Fondazione;
- eventuale uso di sale presso le sedi regionali per riunioni e/o convegni eventualmente organizzati dalla Fondazione;
- un posto auto.

- - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/401

IN FEDE

Andrea Orlando

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 392 del 05/04/2017

Seduta Num. 13

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi